

Comune di Passignano di Prato

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE n. 61
MODIFICHE AL COMPARTO AR 15

Verifica di assoggettabilità a VAS

COMMITTENTE: "Cooperativa di Consumo di Passignano di Prato Soc. Coop. a r.l."

PROGETTISTA: DOTT. ARCH. LERUSSI GIANNI

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

1. Premessa

Il presente Rapporto ambientale preliminare è stato elaborato con il fine di attivare il processo di Valutazione Ambientale Strategica per la variante “non sostanziale” al PRGC a cui è stato assegnato il numero progressivo “61”. In base allo schema procedurale definito dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche negli indirizzi generali per la VAS di cui alla parte II, Titolo II (artt. 11- 18), per Piani e Programmi che definiscono un quadro di riferimento per l’autorizzazione dei successivi progetti è prevista una prima fase di “scoping”, contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione stessa della Variante, facendo riferimento ai criteri contenuti nell’allegato I.

Lo scopo della presente relazione è dunque quello di mostrare in via preliminare i possibili e significativi impatti ambientali conseguenti all’attuazione delle previsioni contenute nella Variante. Tale procedura di verifica (screening), assolve principalmente la funzione di filtro, per vagliare preliminarmente i contenuti.

L’introduzione della VAS comporta un significativo cambiamento nella maniera di elaborare i piani e programmi, in quanto consente una riflessione sul futuro da parte della società e dei suoi governanti e nel contempo aumenta sensibilmente la prevenzione, evitando impatti ambientali, sociali ed economici negativi dovuti agli interventi previsti nel Piano o Programma. Essa deve essere effettuata, proprio per questo motivo, il più a monte possibile ed essere integrata il più possibile nel processo di elaborazione del Piano o Programma.

Nel redigere questo rapporto preliminare si è scelto di basare l’analisi anche su documenti già pubblicati ed in possesso dell’Amministrazione, ad oggi atti ufficiali, rispettando il principio di economicità degli atti ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della Legge 241/1990 e successive modifiche, evitando una sistematica duplicazione del lavoro di reperimento dati e della loro interpretazione.

2. Riferimenti normativi

Quadro di riferimento nazionale

A livello nazionale, la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”), modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”), entrato in vigore il 13/02/2008, nuovamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 28, attuativo della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Tramite tali decreti la legislazione nazionale ha assunto i principi generali stabiliti nella Direttiva comunitaria, definendo la VAS come “l’elaborazione di un rapporto concernente l’impatto sull’ambiente conseguente all’attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi ed approvarsi, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale, e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale di approvazione di un piano o un programma e la messa a disposizione delle informazioni sulle decisioni”.

Il D.Lgs 152/2006 individua con maggior dettaglio i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale, inoltre introduce principi fondamentali per la tutela e la conservazione del patrimonio ambientale e culturale, quali i principi: dell’azione ambientale; dello sviluppo sostenibile; di sussidiarietà e di leale collaborazione; di libero accesso alle informazioni ambientali.

Quadro di riferimento regionale

Per quanto riguarda la legislazione regionale, già con la Legge Regionale n. 43 del 07/09/1990 ed il successivo Regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 245 del 08/07/1996, che istituiva e disciplinava la Valutazione di Impatto Ambientale a livello regionale, la Regione Friuli Venezia Giulia, all’art. 5 introduceva alcuni riferimenti alla VAS.

Ma è con la Legge Regionale n. 11 del 06/05/2005, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea Attuazione delle direttive 2001/42/CE e 2003/78/CE”, che la Regione si dota di un apparato normativo in materia di VAS. L’esame della legge da parte del Consiglio dei Ministri si conclude in data 8 luglio 2005 con l’impugnativa da parte del Governo, ma, successivamente, la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 398 del 1° dicembre 2006, dichiara illegittimo il ricorso dello Stato.

Al fine di appianare alcune questioni lasciate aperte dalla sovrapposizione di normativa statale e normativa regionale, riguardanti non solo la materia ambientale, è stata emanata la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16, recante “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo”. All’art. 4 – Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale, la L.R. n. 16/2008, facendo riferimento all’art. 6 del D.lgs. n. 152/2006, precisa: la definizione di “Autorità proponente”, “Autorità procedente”, “Autorità competente”, di “Soggetti competenti in materia ambientale” e il concetto di “piccole aree a livello locale”. Nel frattempo, gli articoli della L.R. 11/2005 riferiti alla VAS (dall’art. 4 al 12) sono stati abrogati dalla L.R. del 30 luglio 2009 n. 132 (Legge comunitaria 2008).

La più recente delle Leggi regionali in materia di VAS pare, dunque, stabilire che la normativa di riferimento sia costituita dal D.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. All’art. 6, il D.lgs. n.4/2008

“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. n.152/2006, recante norme in materia ambientale” definisce finalità ed ambito di applicazione della VAS. In particolare, stabilisce che i Piani ed i Programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale devono essere sottoposti a procedura VAS o a procedura di verifica che accerti il sussistere o meno della necessità di applicare la procedura di VAS.

Quadro di riferimento normativo per la variante 61

L’art. 6 co.3 del D.lgs 152/06 stabilisce che i piani e programmi di cui al comma 2 che interessano piccole aree di interesse locale o che comprendono modifiche di rilevanza minore, nonché i piani e programmi diversi da quelli di cui al comma 2 e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, sono soggetti a VAS qualora ne vengano accertati effetti significativi sull’ambiente mediante applicazione caso per caso della procedura di verifica di cui all’articolo 12.

La regione Friuli Venezia Giulia, con la legge n.16 del 5 dicembre 2008, ha stabilito con l’art 4 quali sono le piccole aree a livello locale ai sensi dell’articolo 6 comma 3 del Dlgs 152/2006.

La variante n. 61 rientra nella casistica di cui all’art 4 comma 2 della LR 16/2008, ovvero “aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all’articolo 63 comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n.5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio)”.

Metodologia documento

Il presente documento viene redatto seguendo l’impostazione fornita nell’allegato I alla parte seconda del D.lgs 152/2006, avente ad oggetto i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi.

ALLEGATO I

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12.

1. *Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*
 - *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
 - *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
 - *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
 - *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
 - *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*
2. *Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*
 - *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
 - *carattere cumulativo degli impatti;*

- *natura transfrontaliera degli impatti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
- *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
- *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale)*

3. Caratteristiche della variante

I contenuti della variante.

La Variante interessa un lotto di forma irregolare, della superficie di circa 1150 mq, posto nel centro abitato di PAsian di Prato capoluogo in prossimità della P.zza Matteotti ed interessa il comparto di ristrutturazione urbanistica attualmente individuato con la sigla **AR15**.

L'area si presenta attualmente in gran parte edificata ed occupata per una porzione edifici obsoleti e fatiscenti, mentre la parte che si attesta sulla via Roma e P.zza Matteotti presenta degli edifici ristrutturati negli anni 60 ed attualmente occupati da unità a destinazione varia (direzionale/commerciale).

Con la Variante si intende operare modificando il perimetro della zona omogenea AR, ovvero escludendo dalla stessa gran parte degli edifici esistenti sulla via Roma e P.zza Matteotti, riclassificando tali porzioni in ZTO "A0 di nucleo storico di conservazione tipologica ed ambientale" e mantenendo la previsione di ZTO AR 15 solo per la restante area.

Il nuovo comparto risulta avere così una dimensione di circa 920 mq e la previsione di nuovo edificio con destinazione residenziale/commerciale, nonché spazi di pedonali di uso pubblico finalizzati a garantire e favorire una permeabilità tra la P.zza Matteotti e le aree di uso pubblico attestate lungo la via Bonanni.

Ulteriore modifica interessa la possibilità di recuperare gli spazi da destinare a parcheggio entro un limite di percorrenza di m 300 invece dei 200 generalmente previsti.

La variante al P.R.G.C. si inserisce nell'ambito di modifiche puntuali che non hanno rilevanza sull'assetto generale dello strumento urbanistico e ne rispetta sia gli obiettivi che le strategie. Di fatto, sostanzialmente, si modifica il disegno urbanistico di una porzione limitata di territorio, circoscrivendo la perimetrazione del Comparto ai soli fabbricati obsoleti e fatiscenti, alle loro pertinenze e alle aree che dovranno costituire la corte comune di uso pubblico, tralasciando il fabbricato esistente principale posto sull'angolo nord-ovest e prospiciente Piazza Matteotti che sarà invece oggetto, nel tempo, di un intervento di restauro conservativo.

La variante persegue quindi due obiettivi principali e cioè: quello dell'assetto urbanistico volto a dare permeabilità tra Via Bonanni e la Piazza Matteotti collegandole con una corte pedonale e mettendo in continuità la sede municipale, i parcheggi pubblici, un Istituto di Credito, la Chiesa Parrocchiale e tutte le altre attività presenti nella piazza; quello edilizio demolendo i corpi di fabbrica presenti, incoerenti con il tessuto urbanistico, ma anche obsoleti e fatiscenti e ricostruendo una cortina edilizia per creare lo spazio alla corte che avrà così respiro e due collegamenti con la piazza dando nel contempo visibilità alle attività che andranno ad insediarsi al piano terra del nuovo fabbricato. Avremo così un fabbricato nuovo con

caratteristiche di antisismicità e risparmio energetico che andranno a soddisfare le nuove esigenze abitative e commerciali.

Infine, ci sarà anche un risvolto culturale perseguendo non più la pratica del consumo di suolo e di distruzione del paesaggio, ma una rigenerazione ricomponendo la trama tradizionale dell'assetto urbanistico tipico dei "centri storici" dei paesi friulani.

In quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative attraverso la ripartizione delle risorse.

La variante urbanistica in esame interviene sul livello operativo del Piano, con alcune modifiche, esclusivamente azionarie e normative, circoscritte ad un singolo ambito.

La Variante si colloca nell'ambito della procedura di cui all'art. 63 sexies della L.R. 5/2007, così come aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 6/2019, comma 1 in quanto rispetta gli obiettivi e le strategie del Piano Struttura di cui è dotato lo strumento urbanistico comunale e rientra nelle specifiche direttive impartite dal Consiglio comunale con Delibera n.4 del 18.01.2019, in quanto le modifiche che vengono apportate alla zonizzazione e alle norme di attuazione del Piano non incidono in alcun modo sugli obiettivi e sulle strategie e, anzi, perseguono le linee programmatiche già impartite e contenute nel Piano stesso.

L'iter procedurale per l'adozione e successiva approvazione della Variante è definito all'art. 63 sexies dal comma 2 al comma 6.

In quale misura la variante influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

La variante non influenza piani e programmi sovraordinati poiché le modifiche che si intendono apportare sono circoscritte all'attuale assetto urbanistico, con variazioni confinate ad una singola area. Nel Piano Struttura vigente l'area sopra descritta è classificata come "nucleo tipico storico", e la Variante risulta coerente con tale indicazione. Gli obiettivi e strategie di PRGC prevedono, per tali contesti, quanto segue: "Obiettivi: 1. Tutela, recupero e riqualificazione. 2. Valorizzazione del ruolo residenziale. 1.2. Strategie: 1. Conservazione e sviluppo controllato di struttura urbanistica e morfologia edilizia. 2. Previsione di interventi per recupero e adeguamento di patrimonio edilizio esistente. 3. Mantenimento di funzione prevalente residenziale o di servizio. 4. Articolazione di zona A in sottozone corrispondenti a: a) AO: aree da conservare; b) AR: aree da riqualificare mediante ristrutturazione urbanistica. 5. Nucleo tipico storico corrisponde preminentemente a zone AO e AR, e a altre connesse".

Le modifiche zonizzative e di perimetro di comparto proposte si ritengono coerenti con obiettivi e strategie vigenti non comportando, in particolare, modifiche in ZTO diverse da quelle attuali ma esclusivamente una riclassificazione tra diverse zone A.

Per quanto attiene la pianificazione sovraordinata, non vengono mutate eventuali previsioni dettate dal PURG né, tanto meno, quelle provenienti dalla pianificazione di settore.

Sulla scorta di quanto argomentato, il dettaglio delle modifiche ed i contenuti delle stesse non sono tali da influenzare altri piani e programmi, in particolar modo quelli sovraordinati.

La pertinenza della Variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Le modifiche puntuali introdotte dalla variante non sono tali da configurarsi come mezzo per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile, soprattutto per la scala territoriale e per la dimensione degli interventi.

Sotto i profili della sostenibilità ambientale, si ritiene che la variante non introduca particolari elementi critici per la salvaguardia dell'ambiente e delle popolazioni insediate, non riscontrando di fatto modifiche tali da incidere significativamente sui livelli di qualità ambientale.

4. Effetti potenziali

Individuazione degli effetti significativi

Con lo scopo di valutare gli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'approvazione della Variante, si propone di strutturare l'analisi attraverso una matrice articolata come segue:

- per riga si riportano le modifiche apportate dalla variante nell'ambito di interesse ritenute compatibili con gli obiettivi e le strategie di Piano;
- per colonna sono riportate le componenti/tematiche ambientali su cui vengono misurati eventuali effetti e/o ricadute derivanti dall'approvazione della Variante.
- I giudizi espressi per ogni singola modifica sono riassunti con la simbologia che segue nella tabella proposta

MATRICE EFFETTI

incidenza					
Non significativa	+	nulla	=	significativa	-

	Modifiche principali apportate	<u>ARIA</u>	ACQUA	SUOLO	CLIMA	BIODIV	RIFIUTI	ENERGIA	MOBILITA'	POPOLAZ.	PAESAGGIO
1	Dal punto di vista normativo viene proposta nel comparto riprogettato e sul quale si interviene con una riqualificazione urbanistica, un'altezza massima pari a m 10.50 e un indice volumetrico pari a 3 mc/mq.	=	=	=	=	=	=	=	=	=	-
2	Viene previsto l'utilizzo della corte al passaggio pedonale pubblico quale permeabilità tra Via Bonanni e Piazza Matteotti.	=	=	=	=	=	=	=	+	+	+
3	Modifica parziale delle destinazioni d'uso e nuovo perimetro della zona omogenea AR escludendo gran parte degli edifici esistenti sulla via Roma e P.zza Matteotti	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4	Viene implementata la previsione della realizzazione di parcheggi pubblici sull'area comunale di Via Bonanni aggiungendo la definizione di piazza – agorà riferita al nuovo assetto dell'area.	=	=	+	=	=	=	=	=	=	+
5	Viene modificato l'indice della superficie per parcheggio che potrà essere ricavata fino ad una distanza di m 300 di percorso.	=	=	=	=	=	=	=	-	=	=

La lettura della matrice proposta, in via preliminare, porta ad esprimere una sostanziale sostenibilità delle modifiche verso le principali componenti indagate e persino un miglioramento della situazione attuale.

Accorpendo i casi analoghi nei termini delle modifiche proposte, si può giungere alle valutazioni che seguono.

Le tematiche aria, acqua, clima, biodiversità ed energia, non subiscono alterazioni, in considerazione del fatto che la variante opera all'interno di aree già vocate alla destinazione commerciale e residenziale.

Sotto il profilo paesaggistico, le modifiche apportate, vengono valutate positivamente, quale ulteriore input alla possibilità di recupero o "ammodernamento" di edifici fatiscenti ed obsoleti presenti all'interno della città.

Valutazione impatti cumulativi

Verificato che dalla valutazione degli effetti non emergono particolari incidenze sulle tematiche ambientali indagate, si ritiene che l'impatto cumulativo delle scelte operate non si da ritenersi significativo.

5. Caratteristiche degli effetti

Rischi per la salute umana e per l'ambiente

Eventuali effetti imputabili alle modifiche introdotte non avranno conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, in quanto non sono relazionabili con fattori di criticità o scenari futuri in grado di creare situazioni di incompatibilità verso le esigenze di tutela delle popolazioni insediate o del quadro ambientale rilevato.

Valutate le proposte di modifica ed i contenuti specifici della Variante, si può affermare che la stessa non apporta allo strumento urbanistico elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per l'ambiente.

Entità ed estensione nello spazio degli impatti

L'entità e l'estensione nello spazio degli effetti conseguenti alle variazioni normative sono circoscritte alla localizzazione puntuale di ciascuna modifica e pertanto non relazionabili con il contesto più ampio.

Valore e vulnerabilità delle aree interessate dalla variante

Per valore e vulnerabilità, ci si riferisce quelle aree del territorio comunale che sono molto importanti e delicate per le speciali caratteristiche naturali (habitat) o per il patrimonio culturale; aree critiche dal punto di vista del superamento di livelli della qualità ambientale o dei valori limite. In questo senso, la variante non introduce fattori di stress per aree vulnerabili o di valore, che potrebbero essere già interessate da fenomeni di alterazione e degrado del patrimonio naturale, di inquinamento ambientale o di utilizzo intensivo del suolo.

Impatti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Non si rilevano emergenze di rilevante carattere naturalistico (aree protette nazionali o regionali, biotopi, zone di protezione speciale).

Le proposte di variante pertanto, riguardano un territorio Comunale che non risulta caratterizzato dalla presenza di aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello comunitario o internazionale.

Natura transfrontaliera degli effetti

Nessuna

6. Conclusioni

In esito a quanto sviluppato nel presente documento, sotto i profili della sostenibilità ambientale, si ritiene che le modifiche normative e azionarie previste con la variante n. 61 al PRG del Comune di Passignano di Prato non introducano particolari elementi critici per la salvaguardia dell'ambiente e delle popolazioni insediate, non riscontrandosi di fatto modifiche tali da incidere sui livelli di qualità ambientale. Si tratta infatti di una variante puntuale che si limita a modificare il perimetro della zona omogenea AR escludendo gran parte degli edifici esistenti sulla via Roma e P.zza Matteotti, riclassificando tali porzioni in ZTO "A0 di nucleo storico di conservazione tipologica ed ambientale" e mantenendo la previsione di ZTO AR 15 per la restante area. Il comparto, così come riprogettato, viene ad avere una dimensione di circa 920 mq e viene destinato alla realizzazione di nuovo edificio con destinazione residenziale/commerciale nonché a ricavare spazi di pedonali di uso pubblico finalizzati a garantire e favorire una permeabilità tra la P.zza Matteotti e le aree di uso pubblico attestate lungo la via Bonanni. Si andrà quindi ad operare su territorio già urbanizzato ed edificato non incidendo in alcun modo sulle strategie di sviluppo del territorio già definite dal Piano Strutturale approvato.

E' quindi possibile affermare, sulla base dei contenuti e delle valutazioni affrontate, in sintonia con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di VAS, che la Variante non introduce potenziali effetti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli artt. 13-18 del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e smi.